

Udine, 04 Agosto 2020

OGGETTO: Proroga obbligatoria dei contratti a termine e somministrazione – Ulteriori interpretazioni in tema di ammortizzatori sociali.

Circolare numero 031/2020

In breve

La legge di conversione del decreto cd. Rilancio (Legge 77/2020) ha previsto che la scadenza dei contratti di lavoro a termine (anche in somministrazione) e dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (primo livello) e di alta formazione e ricerca (terzo livello) deve essere prorogata per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto.

Nell'approfondimento, oltre ad analizzare la proroga obbligatoria di cui sopra, diamo evidenza di alcune recenti interpretazioni in tema di ammortizzatori Covid che, qualora confermate, più che agevolare l'utilizzo rischiano di penalizzarlo.

Approfondimento

Proroga contratti a termine e somministrazione

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 93 della Legge 77/2020 dispone che il termine dei contratti a tempo determinato – diretti o indiretti (in somministrazione) – nonché di quelli di apprendistato di primo e terzo livello, debba essere obbligatoriamente prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Tale principio dovrebbe riguardare i soli contratti in essere (non ancora giunti al termine) alla data del 18 luglio.

Ciò dovrebbe significare che la fruizione da parte del lavoratore a termine e/o somministrato e/o apprendista:

- della cassa integrazione per Covid-19 o di strumenti con la medesima funzione (quali FIS/ FSBA/ CISOA/ CIGD) con sospensione giornaliera dell'attività;
- delle giornate di ferie e/o permessi in luogo dell'accesso all'ammortizzatore sociale per Covid-19;
- delle giornate di congedo e/o di permesso introdotte in conseguenza dell'emergenza sanitaria in atto (ad es. congedi per Covid-19 e permessi aggiuntivi ex Legge 104/1992 per Covid-19);

comporta obbligatoriamente il prolungamento del suo contratto a termine/ di somministrazione/ di apprendistato per un numero di giornate pari a quelle di sospensione del lavoro per effetto dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale e/o delle ferie e permessi e/o dei congedi/permessi per Covid-19.

Considerato che la nuova norma pone una serie di delicati problemi di non chiara soluzione (ad es. in tema di: durata massima del rapporto a termine e/o somministrazione; superamento per effetto delle proroghe ex lege del periodo massimo di a-causalità consentito; computo della proroga ex lege nelle 4 proroghe massime consentite; proroga del contratto commerciale con la società di somministrazione), atteso che è data per prossima l'emanazione di un decreto legge sulle questioni relative al lavoro che dovrebbe apportare ulteriori novità su questo e altri rilevanti temi e – ci si augura – fare chiarezza (anche) sui dubbi interpretativi sopra riportati, si fa riserva di tornare a breve sull'argomento.

Novità in tema di ammortizzatori sociali

Anche a seguito di alcuni recenti interventi normativi in tema di ammortizzatori sociali in questo ultimo periodo si sono susseguiti una serie di provvedimenti amministrativi Inps tesi essenzialmente a fornire istruzioni operative per la compilazione delle domande di fruizione.

Questi provvedimenti, oltre alle istruzioni pratiche, hanno fornito alcuni chiarimenti interpretativi non sempre coerenti con le istruzioni fornite in precedenza. I più critici, di cui riteniamo opportuno dare evidenza, sono i seguenti.

Con riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per Covid, le prime 9 settimane di ammortizzatore devono essere autorizzate dalla regione e non seguono l'ordinario principio dell'effettiva fruizione. In particolare, indipendentemente dalle giornate effettivamente utilizzate, tutti i giorni inclusi nei decreti regionali di autorizzazione vengono considerate fruite. Al contrario le settimane di CIGD successive alle 9 iniziali, che ora vengono autorizzate dall'Inps, seguono il principio ordinario ovvero vengono considerate fruite le sole giornate effettivamente utilizzate con la particolarità che ogni 5 giorni fruiti (6 per orario su 6 giorni) formano una settimana.

Come è noto, con riferimento a tutte le tipologie di ammortizzatori sociali per Covid, le disposizioni prevedono la possibilità di fruire di 9 settimane iniziali. Solo dopo avere fruito interamente di tale primo periodo è ammesso l'utilizzo di ulteriori 5 settimane. Tanto le 9 settimane iniziali quanto le 5 settimane successive devono avere decorrenza tra il 23 febbraio e il 31 agosto. Le ultime interpretazioni prevedono che tali settimane debbano non tanto "avere decorrenza" (ovvero avere inizio) ma piuttosto "collocarsi" (ovvero avere inizio e fine) tra le due date indicate.

Le disposizioni normative prevedono altresì che nel periodo dal 1° settembre al 30 ottobre possono essere fruite ulteriori 4 settimane di ammortizzatori Covid con possibilità di anticiparle anche a periodi precedenti al 31 agosto solo qualora le settimane iniziali (9 + 5) fossero state interamente fruite. In pratica, almeno inizialmente, la fruizione delle 4 settimane di cui trattasi non era sottoposta ad alcuna condizionalità (fatta salva l'ipotesi di anticipazione a periodi precedenti al 31 agosto). Le ultime interpretazioni, che fanno riferimento alle modalità di finanziamento degli ammortizzatori, prevedono che le 4 settimane, anche se collocate nel periodo ordinario tra il 1° settembre e il 30 ottobre, non possono essere finanziate se non sono precedute da una completa fruizione delle settimane iniziali (9 + 5). In concreto, secondo le ultime interpretazioni, le aziende "virtuose" che hanno fatto un utilizzo parziale delle 14 settimane fino al 31 agosto non potrebbero accedere al periodo di 4 settimane tra settembre ed ottobre.

Quanto sopra per doverosa informazione, ma è probabile che il più volte annunciato decreto lavoro che dovrebbe vedere la luce a breve, modificherà nuovamente la disciplina degli ammortizzatori Covid aggiungendo ulteriori periodi di fruizione con nuove condizionalità.